

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di regolamentazione della surrogazione di maternità

1. La maternità surrogata è pratica legale in molti paesi con civiltà giuridica a noi affine, che condividono i nostri stessi valori di protezione della dignità umana e dei diritti individuali, quali molti stati degli U.S.A., il Regno Unito, il Canada ecc..

In altri paesi ne è prevista la illiceità civile e, in qualche caso, pure l'illiceità penale (come in Italia), oppure, la questione è ignorata del tutto dalla legge. Negli ultimi anni diversi paesi hanno introdotto forme di regolamentazione della maternità surrogata, in particolare paesi a noi vicini come Israele, la Grecia e il Portogallo, in quest'ultimo caso con scelta avallata, con qualche correzione, dalla stessa Corte costituzionale.

Nonostante il divieto penale introdotto in Italia nel 2004, come è noto centinaia di coppie italiane si sono recate negli anni all'estero, per la stragrande maggioranza in Ucraina e Russia (esclusivamente coppie coniugate o conviventi di uomini e donne) e, in assai minor numero, negli U.S.A. e in Canada (per lo più coppie dello stesso sesso). Alcuni dei paesi che in passato consentivano la pratica (alle sole coppie eterosessuali), quali l'India, la Thailandia e il Nepal, ne hanno vietato l'accesso agli stranieri con leggi recenti.

Mentre le condizioni giuridiche e materiali della maternità surrogata in Canada o negli Stati Uniti sono note (essendovi un ridottissimo contenzioso, una generale accettazione sociale e, soprattutto, molte ricerche sul benessere psico-fisico di donne e bambini), poco sappiamo di cosa realmente accade in Ucraina e in Russia, da un punto di vista giuridico e, soprattutto, delle condizioni materiali e umane, nonostante, come detto, gli stessi rappresentino a tutt'oggi le prime destinazioni delle coppie eterosessuali italiane.

2. Finalità della presente Legge è garantire il diritto ad una procreazione responsabile per le coppie italiane sterili o infertili, assicurando tuttavia, al contempo, il pieno esercizio del diritto della donna alla autodeterminazione, in condizioni di libertà e di spontaneità della scelta.

Vietare ad una donna di autodeterminarsi in relazione alla propria capacità di procreare, quando l'ordinamento assicuri che la stessa è libera da condizionamenti determinati da condizioni personali, economiche o sociali, appare in fin dei conti, pregiudizievole della stessa dignità della donna. Tanto è stato riconosciuto, ad esempio, dal Tribunale costituzionale portoghese nella propria decisione relativa alla legge che ha recentemente disciplinato la surrogazione di maternità (decisione del 24 aprile 2018). Secondo l'alta Corte, infatti, la scelta di portare a termine una gravidanza per altri – segno di solidarietà attiva nell'altrui progetto procreativo – rientra nella capacità della donna di autodeterminarsi, dando libero svolgimento alla propria personalità. Affinché tale autodeterminazione sia effettiva è tuttavia necessario, ritiene il Tribunale, che il diritto intervenga a disciplinare con attenzione le relazioni implicate dal fenomeno.

Con la presente proposta di legge, dunque, si intende introdurre anche nel nostro paese una parziale depenalizzazione a fronte di una rigorosa regolamentazione della pratica, volta a proteggere tutti i soggetti coinvolti.

Al centro del presente progetto di legge vi è il pieno rispetto della dignità personale della donna e il dovuto riguardo per il superiore interesse del nascituro e del minore.

3. Il presente progetto di legge prevede, innanzitutto, specifici presupposti quali la maggiore età di tutti i soggetti coinvolti, la cittadinanza italiana o la regolare residenza in Italia da almeno due anni (anche per i genitori, al fine di evitare che l'Italia diventi meta di turismo procreativo), l'aver già uno o più figli propri in vita (al fine di garantire una consapevole valutazione della propria scelta), il non avere avuto più di una gravidanza per altre o altri (al fine di assicurare l'occasionalità della pratica e di escludere che la gravidanza possa divenire una fonte di sostentamento).

La Legge prescrive, inoltre, che la donna non versi in precarie condizioni economiche, al fine di respingere ogni possibilità che la scelta sia indotta da una condizione di bisogno.

La Legge prevede che la sussistenza dei presupposti, le ragioni della scelta, la manifestazione della volontà di tutte le persone coinvolte, e la sua esecuzione avvengano tutte sotto lo stretto controllo del giudice e, in particolare, di un ausiliario del giudice nominato fra gli esperti abilitati in seguito a idonea specializzazione. Si tratta di una figura inedita nel nostro ordinamento, che tuttavia è diretta ad

assicurare che l'intervento del giudice non sia meramente "autorizzativo" ma si concreti in un effettivo e stringente controllo. La specifica natura della relazione e gli interessi e i diritti coinvolti consigliano infatti che le parti siano accompagnate nel percorso, prima, durante e dopo la gravidanza. Non solo esigenze di controllo, dunque, ma anche di ausilio.

Tale scelta è invero coerente con l'impianto giuridico e culturale del nostro ordinamento, e lo distingue dall'impostazione seguita nel Regno Unito o negli Stati Uniti ove l'intervento di autorità pubbliche è visto come intrusivo rispetto al diritto fondamentale alla *privacy*.

La Legge rimette dunque al giudice il controllo di tutta la fase prodromica della GPA, della formazione dell'accordo e del suo compimento, mantenendo il divieto previsto dall'art. 12 della legge 40/2004 di ogni intermediazione privata.

4. La Legge muove dalla constatazione che la donna è, e deve essere, sempre al centro del processo procreativo. Non vi è procreazione senza la volontà e l'atto della donna e solo una donna ha il potere di procreare. Inoltre, la relazione che si instaura fra la donna in gravidanza e il bambino che porta in grembo reca, al di là del riconoscimento o meno dello *status*, un carattere di straordinarietà tale da imporre la più forte protezione giuridica.

Aspetto essenziale della Legge attiene, allora, all'effettiva protezione giuridica della donna nel corso della gravidanza.

È impregiudicato il diritto costituzionale di autodeterminazione della donna in materia di interruzione della gravidanza. Il patto deve contenere l'espressa e dettagliata indicazione che l'ausiliario del giudice ha esplicitato con chiarezza alle parti tutte le informazioni relative ai diritti riconosciuti dalla legge alla donna in stato di gravidanza avuto particolare riguardo alla legge 22 maggio 1978, n. 194. Ogni patto contrario è nullo.

Inoltre, la Legge prevede il pieno rispetto della libertà della donna in gravidanza, prescrivendo che è nullo ogni accordo limitativo della piena autonomia e libertà della donna in gravidanza in ordine ad ogni scelta sanitaria o a qualunque sua scelta di vita nel corso della gravidanza.

Al fine di assicurare l'effettività di tale libertà, la Legge contiene l'espressa previsione legislativa della necessaria assunzione da parte dei genitori di tutti i costi della gravidanza (comprese tutte le spese sanitarie o di mantenimento anche in termini di mancato guadagno)

anche per l'ipotesi di esito infausto e per l'ipotesi in cui la donna decidesse di interrompere volontariamente il percorso.

Infine, in considerazione della straordinarietà della relazione di gravidanza fra la donna e il nascituro, la Legge prevede che in caso di ripensamento, la donna in gravidanza possa decidere di tenere con sé il bambino, divenendone essa stessa genitore. È dunque tutelato il diritto della donna in gravidanza di “ripensarci”, di trattenere con sé il bambino, sul rilievo che non possa escludersi che la relazione di gravidanza, per la sua straordinarietà, possa condurre la donna a mutare opinione, a volere revocare il progetto comune intrapreso con i genitori del bambino e a volerlo avere per sé dopo il parto. Nonostante sia noto che nei paesi in cui è previsto il diritto di revoca (sostanzialmente Regno Unito e Canada), in casi rarissimi si è verificata in concreto la volontà della donna gestante di trattenere il bambino, a tale riguardo la Legge ammette comunque una deroga al principio di imputazione della genitorialità secondo le volontà originariamente manifestate, dando prevalenza al rispetto della dignità personale della gestante e all'interesse superiore del minore. La relazione di gravidanza, infatti, per le sue implicazioni psicologiche, sociali, biologiche non può tollerare alcuna costrizione, non essendo ammissibile che una donna sia “costretta” a proseguire una gravidanza pur non aderendo più all'originario progetto.

La tutela della libera autodeterminazione della donna comporta inoltre che anche in caso di ripensamento permanga il diritto della donna a percepire tutti i rimborsi e compensi previsti, salvo che venga provata una dolosa preordinazione.

La Legge non vieta una forma di compenso, in quanto l'eventuale passaggio di danaro non configura remunerazione per una pretesa “cessione di genitorialità” o per una “rinuncia” alla genitorialità, ma è inteso quale compenso per l'impegno sostenuto. Una volta che sia ragionevolmente escluso che condizioni di bisogno concretino una costrizione e dunque una limitazione alla possibilità di autodeterminarsi liberamente, tenuto conto che anche le attività umane più eminentemente altruistiche tollerano una qualche forma di remunerazione, non si vede in che modo uno Stato di diritto possa vietare ad una donna di realizzare una gravidanza per un'altra donna, non in grado di mettere al mondo il proprio bambino, richiedendole un qualche compenso.

5. Secondo la Legge, la gravidanza per altre o altri si basa su un Patto, che pone la donna, la sua libertà, i suoi diritti, i suoi interessi, al centro della fattispecie. La forma giuridica del “patto di gravidanza” rispecchia la consapevolezza che la gravidanza per altre o altri trova il proprio fondamento in una relazione fra le parti coinvolte, la quale è definita dalla Legge come relazione *di natura familiare*.

Il patto di gravidanza è definito dunque dalla Legge come istituto giuridico di diritto di famiglia. È invece da escludere ogni inquadramento come mera *prestazione di un servizio*. La Legge introduce una figura giuridica nuova, volta a dare pieno conto del fascio di relazioni umane di solidarietà e cura che precedono, accompagnano e perfino seguono il parto. L’accento è posto sull’interesse comune, atteso che le parti mettono in essere una complessa rete di relazioni che inevitabilmente li accompagnerà per tutta la vita, in modo del tutto originale ma in fondo analogo a quanto accade ogni volta in cui si creano, modificano o estinguono relazioni familiari.

Tale qualificazione comporta anche conseguenze sul piano della regolamentazione giuridica delle relazioni.

Mentre il riconoscimento dello *status filiationis* deriva naturalmente dall’applicazione dell’art. 8 della stessa legge n. 40 del 2004, per cui «i nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita *hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo 6*» (corsivi aggiunti), muovendo dalla definizione legale del patto di gravidanza come istituto di diritto di famiglia la Legge riconosce che la relazione fra gestante e nato ha natura familiare e alla donna e al nato assicura la protezione giuridica del reciproco diritto di visita, il quale va assicurato, nell’interesse del minore, anche contro la volontà dei genitori.

Tale diritto di visita e di contatto implica dunque il riconoscimento del *diritto del nato alla conoscenza delle proprie origini*, ossia di conoscere l’identità della donna che ha contribuito a metterlo al mondo, così da poterla contattare, e il diritto della donna ad avere conoscenza del luogo ove vive il minore e di mantenere, se lo vuole, una relazione di visita, secondo le modalità concordemente determinate con i genitori, o, in mancanza di accordo, secondo le determinazioni che saranno date dal giudice, nell’esclusivo interesse del minore applicando, in quanto compatibile, l’art. 337 ter del codice civile, a ribadire la natura familiare della relazione instaurata.

Tale disposizione, infine, ha il non trascurabile effetto di spingere le parti, sin dall'inizio della relazione, a tenere conto che ha così inizio una relazione che continuerà per tutto il corso della vita del nascituro e dunque della loro stessa famiglia, con l'auspicabile rinuncia alla gravidanza per altre o altri da parte di chi non sia disponibile a consentire la continuità del rapporto fra il nato e la gestante e ad includere tale relazione nella propria rete di relazioni familiari.

Articolo 1. (Regolamentazione della surrogazione di maternità)

1. La presente legge, nel rispetto degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, degli articoli 1, 3, 9, 21, 24, secondo comma, e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli articoli 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità di coppia mediante il ricorso alla gravidanza per altre o altri, stabilisce i presupposti, i vincoli e le modalità dirette ad assicurare il pieno rispetto della dignità personale e del diritto alla autodeterminazione della donna, libera da vincoli determinati da condizioni personali, economiche o sociali.

2. La legge riconosce il valore della relazione fra la donna in gravidanza e il nascituro, assicurandone piena protezione. A tal fine, garantisce che ogni decisione delle parti private e delle Autorità pubbliche sia adottata nell'interesse superiore del nascituro e del minore.

Articolo 2 (Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40)

1. Dopo l'articolo 7 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 è inserito il seguente Capo:

“Capo II bis (Accesso alla gravidanza per altre o altri)

**Articolo 7-bis.
(Patto di gravidanza).**

1. Il patto di gravidanza è l'accordo di natura familiare con il quale una donna si impegna a portare in grembo il figlio di una coppia coniugata, unita civilmente o convivente.

2. Il patto è valido purché l'embrione sia formato con gamete femminile non proveniente dalla gestante.

**Articolo 7-ter.
(Limiti soggettivi).**

1. La gestante deve avere la maggiore età e, salvo che fra la medesima e uno dei genitori intercorra una relazione di parentela o affinità sino al terzo grado: deve essere cittadina italiana o risiedere regolarmente in Italia da almeno due anni; deve avere non oltre 40 anni e all'atto della sottoscrizione del patto deve avere già uno o più figli propri in vita e non deve avere avuto più di una gravidanza per altre o altri; non deve versare in condizioni economiche inferiori al doppio dei limiti indicati dagli articoli 76, primo, secondo e terzo comma e 77, d.p.r. 20 maggio 2002 n. 115, con riferimento almeno ai due anni anteriori alla sottoscrizione del patto.

2. Fermo quanto disposto dagli articoli 4 e 5, entrambi i genitori devono essere cittadini italiani o risiedere regolarmente in Italia da almeno due anni e all'atto della sottoscrizione del patto devono avere la maggiore età e la somma delle loro età non deve essere superiore a 110.

**Articolo 7- quater.
(Procedimento di formazione del patto).**

1. La domanda congiunta di autorizzazione alla gravidanza per altre o altri è proposta con ricorso al tribunale nel luogo di residenza o domicilio della donna che si impegna ad iniziare la gravidanza, il quale provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

2. Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice designato, entro cinque giorni, nomina con decreto fra gli esperti iscritti nel registro di cui all'articolo 7- nonies, un proprio ausiliario con la funzione di assistere le parti nel procedimento di stipula del patto e nelle fasi successive, vigilando sul rispetto della disciplina recata dal presente Capo, salva la manifesta inammissibilità del ricorso per la carenza dei requisiti di cui agli articoli 7-bis e 7-ter, dandone comunicazione al pubblico ministero e alle parti.

3. Ognuna delle parti e il pubblico ministero possono proporre reclamo al tribunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il reclamo ne sospende l'esecutività. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con ordinanza motivata. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

4. Ricevuta la nomina, l'ausiliario del giudice nominato ai sensi del secondo comma convoca entro il termine di dieci giorni le parti innanzi a se insieme ai loro difensori.

5. L'ausiliario del giudice acquisisce dalle parti la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi, anche con riguardo ai redditi, al tenore di vita e al loro patrimonio personale; acquisisce altresì dalle parti la documentazione necessaria per la verifica della piena capacità di intendere e volere tutte le conseguenze giuridiche, sociali e psicologiche della gravidanza per altre o altri, della carenza di precedenti penali per i delitti di cui ai Titoli XI e XII del libro secondo del codice penale o di una condizione attuale di alcoldipendenza o tossicodipendenza tali da determinare condizioni di rischio per le parti nel corso dell'esecuzione del patto, nonché della carenza di ragioni di rischio in caso di gravidanza anche con riguardo a patologie trasmissibili al feto.

6. Il medesimo comunica a tutte le parti in maniera dettagliata le informazioni di cui all'articolo 6, primo, secondo e quinto comma; le informa altresì dei diritti riconosciuti dalla legge alla donna in stato di gravidanza, avuto particolare riguardo alla legge 22 maggio 1978, n. 194 e verifica, ove necessario anche mediante l'assistenza di personale specializzato, che tutte le parti ne abbiano compreso appieno il contenuto.

7. Entro 90 giorni dalla sua nomina, l'ausiliario del giudice deposita la relazione conclusiva, corredata di tutta la documentazione acquisita, contenente altresì uno schema di patto di gravidanza.

8. Letta la relazione, disposti ove opportuno ulteriori atti di istruzione, sentite ove necessario le parti e verificato il rispetto dell'articolo 7- quinquies, il giudice, salvo il caso di riscontrata carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla presente legge o di riscontrato rischio di pregiudizio per i diritti delle parti nel corso dell'esecuzione del medesimo, proposte alle parti le modifiche ritenute necessarie e raccolto il loro consenso, approva il patto di gravidanza con ordinanza motivata. Avverso l'ordinanza, ciascuna delle parti e il pubblico ministero possono proporre reclamo ai sensi del terzo comma.

**Articolo 7- quinquies.
(Contenuto del patto di gravidanza).**

1. Ogni accordo limitativo della piena autonomia e libertà della donna in gravidanza in ordine ad ogni scelta sanitaria o ad ogni altra scelta concernente la sua vita nel corso della gravidanza è nullo.

2. Il patto deve contenere l'espressa e dettagliata indicazione che l'ausiliario del giudice nominato ai sensi dell'art. 7 quater, comma secondo ha reso edotte le parti del contenuto dell'articolo 6, primo, secondo e quinto comma; dei diritti riconosciuti dalla legge alla donna in stato di gravidanza, avuto particolare riguardo alla legge 22 maggio 1978, n. 194; degli effetti giuridici del patto sullo stato giuridico del nato, come disciplinati dagli articoli 8 e 9 e del contenuto dell'articolo 7- octies.

3. Il patto deve contenere l'espressa assunzione da parte dei genitori di tutti i costi del procedimento, comprese le spese per il difensore della donna che si impegna a condurre la gravidanza e per l'ausiliario del giudice, e di tutti i costi della gravidanza, comprese tutte le spese sanitarie o di mantenimento anche in termini di mancato guadagno, nonché degli obblighi ai sensi dell'articolo 7- sexies, comma secondo e terzo. Il patto deve altresì indicare espressamente il diritto della gestante all'integrale rimborso degli stessi e ad eventuali compensi previsti nel patto, anche nell'ipotesi di esito infausto, di volontaria interruzione della gravidanza e, salva la comprovata dolosa preordinazione, di ripensamento ai sensi dell'articolo 7-octies. Ogni clausola in deroga è nulla.

Articolo 7- sexies.
(Esecuzione del patto di gravidanza per altre o altri).

1. Tra la sottoscrizione del patto e il trasferimento dell'embrione deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni.

2. L'ausiliario del giudice nominato ai sensi dell'art. 7 quater, comma secondo verifica prima del trasferimento dell'embrione l'avvenuto versamento su un conto corrente dedicato di un importo congruo per la copertura di tutti gli oneri e le spese indicati nel patto, con la previsione della sua estinzione non prima di otto mesi successivi al parto. Resta fermo quanto previsto dall'art. 7 quinquies, comma 3, in relazione al rimborso di eventuali spese ulteriori o impreviste.

3. Prima del trasferimento dell'embrione, l'ausiliario del giudice verifica l'avvenuta stipula da parte dei genitori di una polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi connessi alla gravidanza e al parto. La polizza deve recare l'espressa previsione della sua estinzione non prima di due anni successivi al parto.

4. L'ausiliario del giudice verifica, ove necessario anche mediante l'assistenza di personale specializzato, la corretta esecuzione del patto.

5. Ognuna delle parti può richiedere, anche in forma orale, l'assistenza o l'intervento dell'ausiliario del giudice, per informazioni o per dirimere controversie.

6. Ognuna delle parti e l'ausiliario del giudice possono sempre proporre ricorso urgente, anche orale, al giudice designato. Il giudice decide con ordinanza, sentite le parti. In caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente i provvedimenti ritenuti opportuni fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé. Avverso l'ordinanza ognuna delle parti e il pubblico ministero possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 7- quater, terzo comma.

7. L'ausiliario del giudice assicura il diritto alla riservatezza di tutte le parti. Ogni comunicazione esterna nei confronti di soggetti privati è riservata e priva di ogni riferimento ai nominativi delle persone coinvolte. Ogni richiesta di informazioni ad autorità pubbliche reca i nominativi e/o la causale solo se indispensabile e comunque l'indicazione della necessaria riservatezza. Le autorità pubbliche e tutti i soggetti comunque coinvolti sono tenuti all'osservanza del segreto.

8. L'ausiliario del giudice conserva presso la cancelleria del tribunale tutte le informazioni relative al procedimento, i dati

personali e sanitari, assicurando che i genitori, la gestante, il nato acquisita la maggiore età e il personale sanitario, anche senza il loro consenso in caso di urgenza, possano accedere in ogni momento alle dette informazioni.

**Articolo 7- septies.
(Formazione dell'atto di nascita)**

1. L'atto di nascita non reca alcuna menzione delle modalità di concepimento o nascita.

**Articolo 7 - octies
(Ripensamento).**

1. Se la donna in gravidanza intende revocare nel corso della stessa la propria adesione al patto può manifestare anche verbalmente tale volontà al giudice, al suo ausiliario o a terzi incaricati della comunicazione a questi. Il giudice sentite le parti e l'ausiliario del giudice nominato ai sensi dell'art. 7 quater, comma secondo dispone con ordinanza motivata che, ove tale revoca sia confermata dopo il parto, l'atto di nascita sia formato in deroga all'articolo 8, indicando la gestante come madre. Avverso l'ordinanza ognuna delle parti e il pubblico ministero possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 7- quater, terzo comma.

**Articolo 7- nonies.
(Responsabile del procedimento).**

1. È istituito presso il Ministero della giustizia il registro degli esperti abilitati in seguito a idonea specializzazione ad assumere la funzione di ausiliario del giudice nel procedimento di cui al presente Capo, secondo modalità e requisiti definiti con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”

**Articolo 3.
(Ulteriori modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40).**

1. All'articolo 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 sono abrogate le parole «di sesso diverso».

2. All'articolo 6, comma 3 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 dopo le parole «della fecondazione dell'ovulo» sono aggiunte le parole «o al trasferimento dell'embrione».

3. All'articolo 9, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 dopo il comma 3 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 è aggiunto il seguente comma:

«4. In caso di surrogazione di maternità, la donna che ha partorito ed il nato hanno diritto di instaurare e conservare una relazione significativa di natura familiare, ivi compreso il reciproco diritto di visita. In caso di conflitto, il giudice adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore applicando, in quanto compatibile, l'art. 337-ter del codice civile.».

4. All'articolo 11, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. L'ausiliario del giudice nominato ai sensi dell'art. 7 quater, comma secondo fornisce agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 15 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.».

5. All'articolo 12, comma 2 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 sono abrogate le parole «dello stesso sesso o».

6. All'articolo 12, comma 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 dopo le parole «surrogazione di maternità» sono aggiunte le parole «nel territorio nazionale al di fuori dei limiti e delle modalità di cui al Capo II bis».

Articolo 3. (Integrazione delle dotazioni del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita)

1. All'articolo 18, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

«4. Il Ministero della salute è delegato ad integrare il Fondo di cui al comma 1, prevendendo il sovvenzionamento delle parti meritevoli di accesso alle procedure di cui al Capo II bis sulla base di criteri e secondo le modalità di erogazione determinati con decreto dello stesso

Ministro della salute da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 ai fini di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2019.».